ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
RIETI

LINEE GUIDA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Commissione Impianti, Energia, Prevenzione Incendi, Sicurezza e Acustica
Aprile 2015

INDICE

1 Obiettivi del documento 3
2 Destinatari del documento 3
3 Linee guida Formazione per la Sicurezza sul Lavoro 3
a. Premessa 3
4 Riferimenti normativi 6
5 Elenco dei soggetti formatori 6
6 Organismi Paritetici 7
7 Formazione in modalità e-learning 9
8 Requisiti dei Docenti formatori 11
9 Attestazione 13
10 Tabelle linee guida formazione 13
11 Allegato A 18
12 Allegato B 20

1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO

Con le presenti Linee guida si vuole supportare i colleghi in merito a problematiche legate allo svolgimento della professione nell'ambito della sicurezza sul lavoro, in particolare a quel ramo che prevede la formazione e informazione obbligatoria di tutte le figure previste dal Decreto Legislativo n.81 del 9 Aprile del 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Non sempre le disposizioni del decreto sono esaustive, in merito all'obbligatorietà la modalità e la durata dei corsi, che, infatti, spesso rimanda ad altri dispositivi legislativi o a norme tecniche specifiche. Si è cercato, perciò di riunire tutte le informazioni disponibili all'interno di un tabella dalla lettura facile e veloce, in maniera tale da fornire un strumento utile per il controllo e gestione della formazione obbligatoria.

2 DESTINATARI DEL DOCUMENTO

I destinatari del presente documento sono principalmente i colleghi che si confrontano con il mondo della sicurezza sul lavoro ma anche tutte le figure individuate dal D. Lgs. 81/08 sia quelle che devono fornire la formazione che quelle che devono recepirla, a partire dai lavoratori per finire con i datori di lavoro, e gli organismi di vigilanza che si trovano a controllare se la formazione eseguita rispetta le modalità e i contenuti che il decreto i successivi accordi-conferenze prevedono.

3 LINEE GUIDA FORMAZIONE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

a. Premessa

L'informazione e la formazione in materia di sicurezza e salute, già previste dalla normativa precedente a partire dal 1955 , rappresentano due specifici strumenti operativi che permettono di influire sensibilmente sulla capacità di gestire nel tempo la situazione dei rischi lavorativi nella prospettiva della loro progressiva riduzione.

Il principale riferimento in materia, attualmente è rappresentato del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., ma esistono altri dispositivi legislativi che integrano lo stesso decreto,in particolare rimanda agli Accordi Stato–Regioni e successive linee

interpretative ed applicative per la definizione delle informazioni mancanti. In ogni caso valgono sempre le "*Misure generali di tutela*" di cui all'art. 15 del D. Lgs 81/08, anche in assenza di indicazione esplicite, sulla durata, sula validità , sugli obblighi di aggiornamento e di verifica, il Datore di Lavoro ed i dirigenti sono obbligati ad informare, formare ed aggiornare periodicamente i lavoratori e le altre figure della sicurezza,assumendosi la responsabilità di definire i contenuti, modalità , aggiornamento e durata , in base all'analisi dei rischi della propria attività.

Le due attività, informazione e formazione dei lavoratori, sancite dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs 81/08 hanno contenuti, metodi e finalità sostanzialmente differenti, anche se il momento informativo costituisce in ogni caso presupposto indispensabile di quello formativo.

Nel suo significato letterale l'attività d'**informazione** consiste in una semplice comunicazione di notizie e dati, a tutti i soggetti destinatari, con l'obiettivo di orientarli secondo certe direttive o indicazioni, in particolare è un obbligo del datore di lavoro nei confronti di ciascun lavoratore e riguarda ampi contenuti concernenti principalmente:

- l'attività lavorativa in generale e le misure e le azioni di prevenzione adottate;
- i rischi specifici relativi all'attività svolta dalla struttura o unità operativa;
- le normative e le disposizioni in materia di sicurezza, nonché i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi;
- le procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori.

L'azione informativa, quindi, può considerarsi come una preliminare e doverosa fase di sensibilizzazione del lavoratore alla sicurezza in generale ed al suo ambiente lavorativo in particolare.

La **formazione** è finalizzata, invece, ad educare con l'insegnamento e l'esemplificazione pratica e si basa sull'istruzione e l'addestramento opportuni per l'esercizio di una professione o di un'attività specifica. Essa comporta lo studio dei bisogni rispetto agli obiettivi, l'adattamento alle esigenze individuali, le azioni di verifica - in corso e alla fine - e d'attestazione finale.

L'articolo 37 del Decreto entra nel merito delle caratteristiche della formazione individuando:

- i soggetti che hanno l'obbligo di effettuare l'azione formativa, ossia il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti;
- i soggetti destinatari della formazione, cioè i lavoratori, il rappresentante per la sicurezza, gli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione;
- i momenti di attuazione della formazione, cioè in particolare all'atto dell'assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni, in seguito all'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi;
- le modalità in cui la formazione deve essere effettuata, cioè durante l'orario di lavoro, senza oneri per i lavoratori;
- le occasioni in cui la formazione deve essere ripetuta, cioè periodicamente in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

Con il termine di formazione, quindi, si fa riferimento ad una precisa e specifica azione posta a completamento dell'informazione in materia di sicurezza e mirata al singolo, al particolare posto di lavoro e all'attività svolta dal lavoratore. L'attività formativa necessita di un impegno più complesso di quello informativo, sia da parte del formatore, quale responsabile dei risultati, che del formato che sarà soggetto a verifica in ordine ai suddetti risultati. Per mezzo della formazione ricevuta il lavoratore è in grado di riconoscere i pericoli, valutarne il rischio e di scegliere quindi, tra i comportamenti possibili, quelli più corretti e opportuni.

L'informazione e la formazione in materia di sicurezza rispondono quindi a finalità distinte ma concorrono entrambe all'obiettivo comune di miglioramento delle attitudini dei lavoratori: attraverso l'informazione si portano a conoscenza del personale i rischi connessi all'attività in generale e i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività che svolge; con la formazione, invece, viene sviluppato nei lavoratori un modo di percepire il rischio e di agire di conseguenza.

4 RIFERIMENTI NORMATIVI

- TESTO UNICO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i.
- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 Dicembre 2011
- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 22 Febbraio 2012
- Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37,comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni
- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 Luglio 2012

5 ELENCO DEI SOGGETTI FORMATORI

L'art.32, comma 4 del D Lgs 81/08 indica gli enti che possono organizzare i corsi:

a) **le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano**, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009. In tal caso detti soggetti devono, comunque, dimostrare di possedere esperienza biennale professionale maturata in ambito prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro o maturata nella formazione alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) **l' Università e le scuole di dottorato** aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;

c) **l'INAIL;**

d) **il Corpo nazionale dei vigili del fuoco** o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;

e) **la Scuola superiore della pubblica amministrazione;**

f) **altre Scuole superiori delle singole amministrazioni;**

g) **le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori;**

h) **gli enti bilaterali**, quali definiti all'art. 2, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., e gli **organismi paritetici** quali definiti all'art. 2 comma 1 lettera ee), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08;

i) **i fondi interprofessionali di settore;**

j) **gli ordini e i collegi professionali del settore di specifico riferimento**.

6 ORGANISMI PARITETICI

Nell' accordo del 25 luglio 2012 tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento E Bolzano recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.» si puntualizza sul ruolo e i requisiti degli organismi paritetici.

"Particolare importanza è attribuita dal "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro al ruolo degli organismi paritetici, quale definito dall'articolo 51 del d.lgs. n. 81/2008. Va, tuttavia, chiarito al riguardo che il "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro promuove il ruolo di tali organismi a condizioni precise e, in particolare, a condizione che essi siano costituiti nell'ambito di "associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale" (art. 2, comma 1, lettera ee), d.lgs.81/08) e che operino nel settore e nel territorio di competenza (art. 37, comma 12, del d.lgs.81/08).

Ne discende che il datore di lavoro che richieda – come prevede l'articolo 37, comma 12, del d.lgs. n. 81/2008 – la "collaborazione" di tali organismi per l'effettuazione delle attività di formazione è tenuto a verificare che i soggetti che propongono la propria opera a sostegno dell'impresa posseggano tali caratteristiche. Il datore di lavoro, nel caso intenda far svolgere la formazione da un ente formativo, potrà dare specifico mandato a questo di inviare, per suoconto, la richiesta di collaborazione all'organismo paritetico.[….].

Si ritiene utile ribadire quanto già esposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare n. 20 del 29 luglio 2011, vale a dire che la norma in ultimo citata non impone al datore di lavoro di effettuare la formazione necessariamente con gli organismi paritetici quanto, piuttosto, di mettere i

medesimi a conoscenza della volontà di svolgere una attività formativa; ciò in modo che essi possano, se del caso, svolgere efficacemente la funzione che il "testo unico" attribuisce loro, attraverso proprie proposte al riguardo. Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di "organismo paritetico" dettata all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l'articolo 37, comma 12, citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. [….] .

Al fine di evitare erronei affidamenti dei datori di lavoro nei riguardi di organismi paritetici che, attraverso pubblicità o propri siti, affermino essere in possesso dei citati requisiti di legge, si ritiene opportuno puntualizzare che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non provvede ad alcun accreditamento rispetto agli organismi paritetici né riconosce ai medesimi o alle organizzazioni datoriali o sindacali nel cui contesto i medesimi organismi siano costituiti alcuna capacità di rappresentanza in base a protocolli o "codici" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i quali, pertanto, non rilevano ai fini della verifica dei requisiti appena richiamati. Allo stesso modo e per le stesse ragioni non può essere attribuita alcuna valenza, ai fini del possesso dei requisiti di rappresentanza di cui alla legge, all'eventuale inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di documentazione finalizzata al citato "accreditamento". Inoltre, si ricorda che l'accordo ex articolo 34 precisa che gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le "attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione". Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate ai sensi dell'intesa [….].

7 FORMAZIONE IN MODALITÀ E-LEARNING

Sempre l' accordo del 25 luglio 2012 tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento E Bolzano recante «Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.» chiarisce la modalità e-learning, definendo le procedure, materiali e requisiti minimi.
Di seguito viene riportato l'intero paragrafo dell'accordo:

"L'allegato I agli accordi del 21 dicembre 2011 disciplina la formazione in modalità e-learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l'evoluzione delle nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno reso possibile l'affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: "modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro".

L'allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella "semplice fruizione di materiali didattici via internet, all'uso della mail tra docente e studente o di un forum online dedicato ad un determinato argomento" quanto come si tratti di un vero e proprio "strumento di realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle attività didattico-formative in una comunità virtuale". Inoltre, viene specificato che nell'attività e-learning "va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata".

L'allegato I agli accordi, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo il ricorso all'e-learning specificando che i tutor devono essere in grado di "garantire la costante raccolta di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti, docenti e comitato scientifico".

Ancora, altre condizioni riguardano:

- ***sede e strumentazione:*** *la formazione "può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso l'azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione";*
- ***programma e materiale didattico:*** *devono avere una evidenza formale;*
- ***tutor:*** *si specifica che: "deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro maturata nei settori pubblici o privati"; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti;*
- ***procedure di valutazione:*** *si puntualizza che: "devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione 'in itinere' possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica", mentre viene statuito che comunque "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza". Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.*
- ***durata:*** *deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-learning;*
- ***materiali:*** *il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.*

Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi

"deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso)". In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a riconoscere la importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista con "sospetto" (probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodotti di qualità distinguendoli da quelli inefficaci.

Tuttavia "l'apertura" a questa nuova tipologia di formazione è riferita dagli accordi a parti limitate della formazione, quali:
- accordo ex articolo 34: modulo normativo e gestionale (1 e 2), non anche, quindi, quello tecnico e relazionale (3 e 4), aggiornamento quinquennale e verifiche sul mantenimento delle competenze acquisite- accordo ex articolo 37: formazione generale per i lavoratori (4 ore), tutta la formazione dei dirigenti (16 ore), la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti e i corsi di aggiornamento (punto 9), ai quali si aggiungono progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e Province autonome.

In ordine alla parte di formazione che si svolga via e-learning, va evidenziato come le modalità descritte dall'allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della semplice trasmissione di lezioni "frontali" a distanza (le quali, d'altro verso, non possono essere considerate lezioni "ordinarie"), ma richiedano la presenza dei requisiti di interattività della formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche.

Quanto, infine, alle verifiche di apprendimento, la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica – cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie – ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza."

8 REQUISITI DEI DOCENTI FORMATORI

Sono stati approvati il 18 Aprile 2012 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro istituita presso il Ministero del Lavoro,i "Criteri di Qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro".

Si tratta di una griglia di criteri di qualificazione di cui , per poter essere considerato qualificato, il docente-formatore dovrà possederne almeno uno tra i 6 elencati oltre al pre-requisito che vale per tutti i soggetti formatori:

- Pre-requisito d'istruzione: *Diploma di scuola secondaria di secondo grado*.

1) Precedente esperienza come docente per almeno 60 ore nei 3 anni precedentinell'area tematica oggetto della docenza
2) Laurea (vecchio ordinamento,triennale, magistrale o specialistica) coerente con l'area tematica oggetto d'insegnamento, ovvero corsi post-laurea nel campo di salute e sicurezza sul lavoro + almeno quattro delle quattro specifiche seguenti:
   a) Percorso formativo in didattica , con esame finale, di minimo 24 ore(es. corso di formazione-formatori), abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di diploma triennale in scienze della comunicazione o di un Master in comunicazione,
   b) Precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
   c) Precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in materie diverse,
   d) Corso formativo in affiancamento ad un docente qualificato per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni,
3) Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, ad un corso di formazione di minimo 64 ore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro + minimo 12 mesi di esperienza lavorativa/professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza + almeno una delle 4 specifiche di cui sopra,
4) Attestato di Frequenza , con verifica di apprendimento, ad un corso di formazione di minimo 40 ore, in materia di salute sicurezza sul lavoro + minimo 18 mesi di esperienza lavorativa/professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza + almeno una delle 4 specifiche di cui sopra,
5) Esperienza lavorativa/professionale nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro e coerente con l'area tematica oggetto della docenza + almeno una delle 4 specifiche di cui sopra,
6) Esperienza di minimo 6 mesi come RSPP, o di minimo 12 mesi come ASPP o Preposto (tuttavia tali figure, possono effettuare docenze solo nell'ambito del macrosettore ATECO di riferimento) + almeno una delle 4 specifiche di cui sopra.

Ciascun criterio è articolato per garantire la contemporanea presenza di 3 elementi fondamentali che devono essere posseduti dal docente-formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro: *conoscenza,esperienza, e capacità didattica*. Non si tratta solo di

requisiti teorici ma di una combinazione teorico-pratica, quindi requisiti di studio uniti all'esperienza.
Non essendo prevista l'istituzione di un albo dei formatori, sarà il docente e il datore di lavoro che dovranno dimostrare tramite la specifica documentazione se la formazione erogata è coerente dalle disposizioni del D.Lgs.81/08, all'organo di vigilanza o al giudice in caso di contestazione.
Per il mantenimento della qualifica il docente-formatore deve frequentare corsi di aggiornamento o seminari o convegni specialistici per almeno 24 ore o effettuare almeno 24 ore di docenza, in 3 anni con cadenza triennale.

9 ATTESTAZIONE

L'Accordo conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 al punto 5.3 indica dettagliatamente gli elementi comuni che gli attestati di abilitazione rilasciati devono prevedere:

- **a.** Denominazione del soggetto formatore,
- **b.** Dati anagrafici del partecipante al corso,
- **c.** Specifica della tipologia del corso seguito con indicazione del riferimento normativo e del monte ore frequentato,
- **d.** Periodo di svolgimento del corso,
- **e.** Firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente, e del presidente della commissione esaminatrice nel caso in cui il corso prevede la verifica finale di apprendimento.

10 TABELLE LINEE GUIDA FORMAZIONE

Di seguito vengono presentate le tabelle di sintesi su la Formazione per la Sicurezza sul Lavoro:

FIGURA	D.Lgs 81/08	durata corso			programma	validità	verifica	AGGIORNAMENTO	validità	verifica	e-learning	riferimenti normativi	note
TITOLO I_Principi comuni													
RSPP/ ASPP	art.32		modulo A	28 ore	di base	5 anni	si	40-60 ore *secondo codice ATECO*	5 anni	si	non specificata	Accordo stato-Regioni-Province Autonomedi Trento e Bolzano 26 gennaio 2006	**Requisiti minimi**:titolo di studio studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore. I possessori di laurea in riferimento all'art .32 c. 5 del D.Lgs 81/08 sono esonerati dal fraquentare il corso base ma con obbligo di aggiornamento quinquennale con decorrenza dalla data di laurea.
			modulo B	12-68 ore	secondo codice ATECO								
			modulo C	24 ore	relazionale/gestionale								
datore di lavoro = RSPP	art.34	in base al	rischio basso	16 ore		5 anni	no	8 ore	5 anni	no	si	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011	_Nei corsi di aggiornamento non dovranno essere riprodotti gli stessi argomenti e contenuti già proposti nei corsi base , ma si dovranno trattare significative innovazioni ed evoluzioni _Una parte non superiore a 1/3 dell'aggiornamento può essere svolta anche per mezzo di partecipazione a convegni e conferenze a condizione che trattino argomenti di cui al punto 7 dell'Accordo e con verifica di apprendimento
			rischio medio	12 ore		5 anni		12 ore	5 anni		si		
			rischio alto	48 ore		5 anni		16 ore	5 anni		no		
LAVORATORI: **lavoratore *formato***	art.37	in base al	rischio basso	4 +4	generale + specifica	5 anni	no	6 ore	5 anni	no	si	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 e Linee guida Applicative 25 Luglio 2012	
			rischio medio	4+8 ore	generale + specifica	5 anni		6 ore	5 anni		si		
			rischio alto	4+12	generale + specifica	5 anni		6 ore	5 anni		si		
preposto	art.19 art 37	la formazione comprende quella per i *lavoratori* integrata da **8 Moduli** aggiuntivi		8 ore	i contenuti sono in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro oltre ai propri obblighi previsti	5 anni	no	6 ore(lavoratori) + 6 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro	5 anni	no	si (i primi 5 moduli per la f.b.) Si per aggiornamento	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011	L'obbligo di aggiornamento può essere ottemperato in unica occasione o anche per mezzo di attività distribuitè nell'arco dei 5 anni di validità del corso
dirigente	art.18 art.37	4 moduli		16 ore	la formazione sostitusce integralmente quella dei lavoratori e ed e basata sugli obblighi previsti	5 anni	no	6 ore(lavoratori) + 6 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro	5 anni	no	si		
addetti anticedio	art.37	in base al	rischio basso	4 ore	2 ore esercitazione pratiche	non specificata	no	2 ore es.pratiche	non specificata	no	non specificata	Art.7 DM 10 Marzo 1998 Circolare 23 Febbraio 2011 Vigili del Fuoco	
			rischio medio	8 ore	3 ore esercitazione pratiche			2 ore + 3 ore es.prat.					
			rischio alto	16 ore	4 ore esercitazione pratiche			5 ore + 3 ore es.prat.					
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	art.37	in base al	imprese dai 15 a 50 lav.	32 ore	12 ore sui rischi specifici presenti in azienda	1 anno	si	≥ 4 ore	1 anno	no	non specificata		
			imprese da 50 lav.					≥ 8 ore					
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale	art.48			64 ore	Formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esisistenti negli ambiti di chi esercita la propria rappresentanza, tali da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche	1 anno	no	8 ore	1 anno	no	non specificata		
addetti primo soccorso	art. 45		gruppo A	16 ore		3 anni	no	6 ore	3 anni	no	non specificata	DM 388 15 Luglio 2003	
			gruppoB/C	18 ore		3 anni		4 ore	3 anni				
TITOLO II_Luoghi di lavoro													
Ambienti confinati: **Datore di lavoro lavoratore aut. preposto**	art.66			8 ore	*Gestione dei rapporti tra le ditte coinvolte,Gestione dei permessi di lavoro, Attribuizione delle responsabilità,Procedure tecniche, Quanto altro specifico per l'attività in questione.*	non specificata	no					DPR 177 del 14 settembre 2011	_Non vengono specificate, esplicitamente contenuti , durata e modalità. _Tale percorso è AGGIUNTIVO alla formazione di base generale e specifica , inerente le attività svolte che tutti i lavoratori devono avere ai sensi dell' Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011
Rappresentante Datore del Lavoro				8 ore	*Aspetti organizzativi aziendali, di comunicazione e gestione dei rapporti tra le ditte, Rischi specifici dell'ambiente di lavoro e procedure tecniche.*	non specificata	no						
Tutti i soggetti coinvolti				1 giorno	*Specifici rischi connessi agli ambienti ed alle attività, figure della sicurezza, procedure di sicurezza ed emergenzeda attivare.*	non specificata	no						

FIGURA	D.Lgs 81/08	durata corso		programma	validità	verifica	AGGIORNAMENTO	validità	verifica	e-learning	riferimenti normativi	note
TITOLO III_Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale												
Attrezature di lavoro	Art.71 Art.73	modulo Giuridico	1 ore		5 anni	si	4 ore *di cui minimo 3 nel modulo pratico nella specifica attrezzatura*	5 anni		si	Accordo Stato-Regioni 22 Febbraio 2012	_Elenco delle Attrezzature:Allegato A _Le docenze potranno anche essere interne alle aziende purchè possegano i requisiti quali l'esperienza documentata triennale sia nel settore della formazione ,sia nel settore della sicurezza e salute oltre che esperienza pratica nelle tecniche di uso dell'attrezzatura.
		modulo teorico	3 ore							si		
		modulo pratico	4-12 ore	in base al tipo di attrezzatura						no		
Uso dei dispositivi di protezione individuale	Art.77	non specificata			non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Adeguamento e linee applicative degli accordi ex art.34 e 37 del D. Lgs 81/08 e s.m.i.	
Impianti e apperacchiature elettriche	Art. 82	a seconda delle specifità aziendali	16 ore	Addetti							Norma CEI 11-27	
			8 ore	Preposti e/o resp.degli impianti elettrici								
TITOLO IV_Cantieri temporanei o mobili												
Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori	Art. 98	allegato XIV D. Lgs 81/08: modulo giuridico *28 ore* modulo tecnico *52 ore* modulo metodologico /organizzativo *16 ore* Parte Pratica *24 ore*	120 ore	I contenuti dei moduli e il programa degli stessi è specificato nell' Allegato XIV del D. Lgs 81/08	5 anni	si	40 ore	5 anni	si		Allegato XIV del D. Lgs 81/08	**Requisiti minimi**:Laurea magistrale e specialistiche specificate nell'art.98 c.1 del D. Lgs 81/08 nonché dploma di Geometra e Perito Industriale più attestazione da parte dei DL o committenti comprovante l'espletamento dell'attivita lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni. **Interpello 19**: per il corso base è prevista la in assenza pari al 10% delle ore totali per l'aggiornamento c'è l'obbligo di svolgere le 40 ore previste anche se distribuite nell'arco del quinquennio di validità del corso
Lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	Art. 116	Lavoratori	32 ore	Teorico/pratico	5 anni	si	8 ore *di cui almeno 4 di contenuti tecnico/pratici*	5 anni			Allegato XXI del D. Lgs 81/08	La prova s'intende superata con almeno il 70% delle risposte esatte, eventuali errori riferiti al rischio di caduta incontrollata o ad altre situazioni di pericolo dovranno essere rilevati e fatti oggetto di valutazione mirata nella successiva prova pratica.La presenza deve essere pari al 90% del monte ore totali.
		Preposti	8 ore	Teorico/pratico	5 anni		< 4 ore	5 anni	si			
Lavoratori e preposti addetti al montaggio,smontaggio,trasformazione dei ponteggi	Art.136		28 ore	Formazione tecnico/pratica	4 anni	si	4 ore *di cui almeno 3 di contenuti tecnico/pratici*	4 anni				
TITOLO V_Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro												
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori	Art.164	non specificata		Istruzioni precise riguardo il significato della segnelatica della sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti e parole , nonché i comportamenti generali e specifici da seguire	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	DA Allegato XXIV a Allegato XXXII del D. Lgs 81/08 Linee guida applicative del 25/07/2012	Ai sensi di quanto indicato nel documento del 25/07/2012 si rietiene che le indicazioni del TITOLO V non costituiscano norme speciali, pertanto può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex art. 37 del D.Lgs 81/08, nella parte denominata **Formazione Specifica**

FIGURA	D.Lgs 81/08	durata corso	programma	validità	verifica	AGGIORNAMENTO	validità	verifica	e-learning	riferimenti normativi	note
TITOLO VI_Movimentazione manuale dei carichi											
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori	Art.169	non specificata	**Informazioni** adeguate relatiamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato.**Formazione** adeguata in relazione ai rischi lavorativi ad alle modalità di corretta esecuzione delle attività.**Addestramento** in merito alle corrette manovre e procedure.	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Allegato XXXIII del D. Lgs 81/08 Linee guida applicative del 25 luglio2012	Ai sensi di quanto indicato nel documento del 25/07/2012 si rietiene che le indicazioni del TITOLO VI non costituiscano norme speciali, pertanto può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex art. 37 del D.Lgs 81/08, nella parte denominata **Formazione Specifica**
TITOLO VII_Attrezzature munite di videoterminali											
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori	Art.177	non specificata	**Informazioni** riguardo le misure applicabili sul posto di lavoro, le modalità di svolgimento delle attività, la protezione degli occhi e della vista.	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Linee guida applicative del 25 luglio2012	Ai sensi di quanto indicato nel documento del 25/07/2012 si rietiene che le indicazioni del TITOLO VII non costituiscano norme speciali, pertanto può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex art. 37 del D.Lgs 81/08, nella parte denominata **Formazione Specifica**
TITOLO VIII_Agenti fisici											
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori Disposizioni generali	Art.184 CAPO I	non specificata	**Informazione e formazione** in base alle misure adottate, all' entità e al significato dei valori limite di esposizione, ai risultati della valutazione , misurazione e calcolo dei dei livelli di esposizione, alle modalitaper individuare e segnalere gli effetti negativi sulla salute, al diritto sulla sorveglianza sanitaria e alle procedure per ridurre al minimo i rischi.	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 e Linee guida Applicative 25 Luglio 2012	Ai sensi di quanto indicato nel documento del 25/07/2012 si rietiene che le indicazioni del TITOLO VIII non costituiscano norme speciali, pertanto può essere effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex art. 37 del D.Lgs 81/08, nella parte denominata **Formazione Specifica**
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori esposti al rischio RUMORE durante il lavoro	Art.195 CAPO II	non specificata	**Informazione e formazione** sulla valutazione di attività a livello di esposizione variabile , sull'uso corretto di dispositivi di protezione individuale sui rischi provenienti dall'esposizione al rumore.	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 e Linee guida Applicative 25 Luglio 2012	La formazione per i lavoratori con esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma vada a costituire ulteriore **formazione aggiuntiva**, con contenuti e durata ed aggiornamento da valutare.
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori esposti al rischio di VIBRAZIONE	Art.203 CAPO III	non specificata	**Informazione e formazione** sulla valutazione e le misurazioni della vibrazione , al significato dei valori limite edi esposizione e d'azione, alle potenziali lesioni e alle misure adottate volte ad eliminare o a ridurre i rischi al minimo, alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi sulla salute, all'uso corretto dei D.P.I. e alle procedure per ridurre al minimo l'esposizione.	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 e Linee guida Applicative 25 Luglio 2012	Si ritiene necessario l'**addestramento** per spiegare qual'è l'attrzzatura o l'utensile più adatto ad un certo lavoro e qual'è il modo migliore per utilizzarlo. La formazione per i lavoratori con esposizione al rischio di VIBRAZIONI al di sopra dei valori superiori di azione non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma vada a costituire ulteriore **formazione aggiuntiva**, con contenuti e durata ed aggiornamento da valutare.
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori esposti al rischio di CAMPI ELETTROMAGNETICI	Art.206 CAPO VI	non specificata	**Informazione e formazione** sulla valutazione dei livelli di esposizione al rischio, come prevenire i livelli di azione, uso manutenzione dei D.P.I. e dei dispositivi d'allarme, procedure e norme comportamentali per ridurre al minimo l'esposizione al rischio	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 e Linee guida Applicative 25 Luglio 2012	La formazione per i lavoratori con esposizione a CEM al di sopra dei valori superiori di azione non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma vada a costituire ulteriore formazione aggiuntiva, con contenuti e durata ed aggiornamento da valutare.
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori esposti al rischio di RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	Art.216 CAPO V	non specificata	**Informazione e formazione** descrizione del tipo di ROA, definizione, entità e significato dei valori limite,controindicazioni specifiche all'esposizione, misure e di protezione per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti delle ROA.	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 e Linee guida Applicative 25 Luglio 2012	La formazione per i lavoratori con esposizione alle ROA al di sopra dei valori superiori di azione non possa essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma vada a costituire ulteriore **formazione aggiuntiva**, con contenuti e durata ed aggiornamento da valutare.

FIGURA	D.Lgs 81/08	durata corso		programma	validità	verifica	AGGIORNAMENTO	validità	verifica	e-learning	riferimenti normativi	note
TITOLO IX_Sostanze pericolose												
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	Art.227 CAPO I	non specificata		**Informazione e formazione** su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro, sugli agenti chimici pericolosi,l'identità degli agenti i rischi e i valori limite di esposizone professionale	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011	Quando la valutazione del rischio sia *"non bassa per la sicurezza"* e *"non irrelevante per la salute"*, la formazione relativa non può essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma va a costituire ulteriore **formazione aggiuntiva**, con contenuti e durata ed aggiornamento da valutare.
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTOGENI	Art.239 CAPO II	non specificata		**Informazione e formazione** sugli agenti cancerogeni o mutogeni presenti, i rischi connessi al loro impiego,le precauzioni per evitare l'esposizione, le misure igieniche l'uso di D.P.I. e il loro corretto impiego, il modo da prevenire il verificarsi d'incedenti.	5 anni	no	non specificata	5 anni	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011	Quando la valutazione del rischio sia *"non bassa per la sicurezza"* e *"non irrelevante per la salute"*, la formazione relativa non può essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma va a costituire ulteriore **formazione aggiuntiva**, con contenuti e durata da valutare. L'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	Art.258 CAPO III	non specificata		**Formazione** sulle proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, tutti i prodotti che possono contenere amianto, le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei corolli preventivi, le procedure di lavoro sicure, l'uso e la scelta dei D.P.I., le procedure di decontaminazione e di smaltimento dei rifiuti, la necessità della visita medica.	non specificata	no	non specificata ma conseguita ad intervalli regolari		no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 Legge n. 257 del 27 marzo 1992	La formazione relativa non può essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma va a costituire ulteriore **formazione aggiuntiva**, con contenuti e durata da valutare. L'obbligo di formazione si estende anche nel caso di Esposizioni Sporadiche e di Debole Intensità,ESEDI,in questo caso puo essere inclusa nella formazione specifica.
TITOLO X_Esposizione ad agenti biologici												
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori	Art.278	non specificata		**Informazione e formazione** sui rischi per la salute dovuti agli agenti biologici, le precauzioni da prendere per evitare le esposizioni, le misure igieniche la funzine e l'uso dei D.P.I. e degli indumenti da lavoro, le procedure da eseguire e il modo di prevenire gli infortuni.	5 anni	no	non specificata	5 anni	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011	Quando la valutazione del rischio sia *"non bassa per la sicurezza"* e *"non irrelevante per la salute"*, la formazione relativa non può essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma va a costituire ulteriore **formazione aggiuntiva**, con contenuti e durata da valutare. L'aggiornamento deve essere effettuato ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
TITOLO XI_Protezione da atmosfere esplosive												
Rappresentanti dei lavoratori e lavoratori	Art.94 bis	non specificata		**Informazione e formazione** in relazione alle misure adottate in applicazione,alla classificazione delle zone, alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l'efficacia delle sorgenti di accensione,ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell'impianto,alla manipolazione di liquidi infiammabili e polveri combustibili, al rischio di asfissia, all'uso corretto dei D.P.I.	non specificata	no	non specificata	non specificata	no	non specificata	Accordo Stato-Regioni 21 Dicembre 2011 Allegato L del D.Lgs.81/08	Fatto salvo quanto previsto per gli " Spazi Confinati"nei limiti in cui, all'esito della valutazione del rischio, non è da prevedere il formarsi di un atmosfera esplosiva in quantità tale da richiedere particolari provvedimenti di protezione , si ritiene che la formazione relativa possa essere inclusa in quella "Specifica" ai sensi dell'accordo del 21/12/11.Nei casi più pericolosi la formazione relativa non può essere inclusa nella formazione specifica di cui all'accordo del 21/12/2011,ma va a costituire ulteriore **formazione aggiuntiva**, con contenuti e durata da valutare.
FORMAZIONI PARTICOLARI												
Saldatori		I patentini per saldatori specificano i campi di valadità del procedimento di saldatura , espressi come spessori, modalità di saldatura, tipologie di giunti.	non specificata	normative sulla qualità e sicurezza nella saldatura	2 anni	si	non specificata	2 anni	si	non specificata	UNI EN 287 UNI EN 1418 ASME IX AWS D1.1 API 1104	Il patentino di saldatore è legato alla persona e all'azienda, in caso di separazione tra saldatore ed azienda , la certificazione perde la sua validità.
Frigoristi	R.E. 842/2006	**Formazione non obbligatoria**, ma è obbligatoria la certificazione al superamento de 2 prove una teorica e una pratica	non specificata	manipolazione e riduzione delle emissioni dei gas HFC	10 anni	si	non specificata	10 anni	si	non specificata	DPR n.43 27 gennaio 2012	Il patentino/Certificazione è ugualmente utilizzabile in ogni stato menbro, vige infatti il principio di mutuo riconoscimento tra gli stati membri.Per la certificazione delle imprese e iscriversi al registro occorre che l'impresa abbia al proprio interno persone certificate in base alle proporzioni della stessa:in questo caso la certificazione ha validità di 5 anni, allo scadere del quinquennio l'organismo di Certificazione dovrà effettuare due visite ispettive all'interno dell'impresa.

Allegato A

Di seguito, viene riportata la tabella di sintesi su formazione, addestramento e abilitazione di attrezzature di lavoro.(D. Lgs 81/08 Titolo lll)

ATTREZZATURE	durata corso	programma	validità	verifica	AGGIORNAMENTO	validità	verifica	e-learning	note
D.Lgs. 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo Conferenza Permanente Stato/Regioni n. 53/CSR del 22.02. 2012 (entrato in vigore il 12 marzo 2013)									
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) CON STABILIZZATORI	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato III Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	**Formazione Pregressa:** sono riconosciute agevolazioni a chi ha a svolto formazione pregressa. **Certificazione prevista:** al termine del percorso formativo viene rilasciato un ATTESTATO DI ABILITAZIONE
	MODULO TECNICO 3 ore	allegato III Accordo			3 ore			si	
	MODULO PRATICO 4 ore	allegato III Accordo						no	
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) SENZA STABILIZZATORI	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato III Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 3 ore	allegato III Accordo			3 ore			si	
	MODULO PRATICO 4 ore	allegato III Accordo						no	
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI (PLE) CON E SENZA STABILIZZATORI	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato III Accordo	5 anni	SI	-	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 3 ore	allegato III Accordo			-			si	
	MODULO PRATICO 6 ore	allegato III Accordo						no	
GRU PER AUTOCARRO	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato IV Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 3 ore	allegato IV Accordo			3 ore			si	
	MODULO PRATICO 8	allegato IV Accordo						no	
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato V Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 7 ore	allegato V Accordo			3 ore			si	
	MODULO PRATICO 4 ore	allegato V Accordo						no	
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN BASSO	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato V Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 7 ore	allegato V Accordo			3 ore			si	
	MODULO PRATICO 4 ore	allegato V Accordo						no	
GRU A TORRE A ROTAZIONE IN ALTO E IN BASSO	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato V Accordo	5 anni	SI	-	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 7 ore	allegato V Accordo			-			si	
	MODULO PRATICO 6 ore	allegato V Accordo						no	
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato VI Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 7 ore	allegato VI Accordo			3 ore			si	
	MODULO PRATICO 4 ore	allegato VI Accordo						no	
CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato VI Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 7 ore	allegato VI Accordo			3 ore			si	
	MODULO PRATICO 4 ore	allegato VI Accordo						no	
CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato VI Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 7 ore	allegato VI Accordo			3 ore			si	
	MODULO PRATICO 4 ore	allegato VI Accordo						no	
CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI, CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO, CARRELLI/SOLLEVATORI/ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI	MODULO GIURIDICO 1 ora	allegato VI Accordo	5 anni	SI	-	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO 7 ore	allegato VI Accordo			-			si	
	MODULO PRATICO 8 ore	allegato VI Accordo						no	

ATTREZZATURE	durata corso		programma	validità	verifica	AGGIORNAMENTO	validità	verifica	e-learning	note
D.Lgs. 81/08 art. 73 comma 5 e Accordo Conferenza Permanente Stato/Regioni n. 53/CSR del 22.02. 2012 (entrato in vigore il 12 marzo 2013)										
GRU MOBILI AUTOCARRATE E SEMOVENTI SU RUOTE CON BRACCIO TELESCOPICO O TRALICCIATO, ed eventuale falcone fisso	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato VII Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	**Formazione Pregressa:** sono riconusciute agevolazioni a chi ha a svolto formazione pregressa **Certificazione prevista:** al termine del percorso formativo viene rilaciato un ATTESTATO DI ABILITAZIONE
	MODULO TECNICO	6 ore	allegato VII Accordo						si	
	MODULO PRATICO	7 ore	allegato VII Accordo			3 ore			no	
GRU COME LA FATISPECIE PRECEDENTE MA CON FALCONE TELESCOPICO O BRANDEGGIANTE	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato VII Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	6+4 ore	allegato VII Accordo						si	
	MODULO PRATICO	7+4 ore	allegato VII Accordo			3 ore			no	
TRATTORI A RUOTE AGRICOLI O FORESTALI	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato VIII Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	2 ore	allegato VIII Accordo						si	
	MODULO PRATICO	5 ore	allegato VIII Accordo			3 ore			no	
TRATTORI A CINGOLI AGRICOLI O FORESTALI	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato VIII Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	2 ore	allegato VIII Accordo						si	
	MODULO PRATICO	5 ore	allegato VIII Accordo			3 ore			no	
ESCAVATORI IDRAULICI con massa operativa maggiore di 6000 kg	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato IX Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	3 ore	allegato IX Accordo						si	
	MODULO PRATICO	6 ore	allegato IX Accordo			3 ore			no	
ESCAVATORI A FUNE	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato IX Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	3 ore	allegato IX Accordo						si	
	MODULO PRATICO	6 ore	allegato IX Accordo			3 ore			no	
CARICATORI FRONTALI con massa operativa maggiore di 4500 kg	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato IX Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	3 ore	allegato IX Accordo						si	
	MODULO PRATICO	6 ore	allegato IX Accordo			3 ore			no	
TERNE	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato IX Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	3 ore	allegato IX Accordo						si	
	MODULO PRATICO	6 ore	allegato IX Accordo			3 ore			no	
AUTORIBALTABILI A CINGOLI con massa operativa maggiore di 4500 kg	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato IX Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	3 ore	allegato IX Accordo						si	
	MODULO PRATICO	6 ore	allegato IX Accordo			3 ore			no	
ESCAVATORE IDRAULICO E CARICATORI FRONTALI E TERNE	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato IX Accordo	5 anni	SI	-	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	3 ore	allegato IX Accordo						si	
	MODULO PRATICO	12 ore	allegato IX Accordo			-			no	
POMPE PER CALCESTRUZZO	MODULO GIURIDICO	1 ora	allegato X Accordo	5 anni	SI	1 ora	5 anni	SI	si	
	MODULO TECNICO	6 ore	allegato X Accordo						si	
	MODULO PRATICO	7 ore	allegato X Accordo			3 ore			no	

11 ALLEGATO B

Fac-simile di un modello di attestato con indicazione dei punti fondamentali da contenere con riferimento al punto 9.

a. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO FORMATORE

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI

Attestato di Frequenza e Superamento

d. PERIODO DI SVOLGIMENTO

nel periodo ottobre – novembre 2014

del ***CORSO DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE*** per

"COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI"

di cui all'Allegato XIV del Decreto Legislativo 81/2008, della durata di 40 ore

c. SPECIFICA DELLA TIPOLOGIA DEL CORSO SEGUITO CON INDACAZIONE DEL RIFERIMENTO NORMATIVO E DEL MONTE ORE

Rilasciato a

Ing. .....

b. DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE AL CORSO

nato/a . . . . . il . . . . . .

iscritto/a all'**ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RIETI**

alla **Sezione "A"** con il numero . . . .

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

IL PRESIDENTE

e. FIRMA DEL SOGGETTO FORMATORE

Rieti, lì
Prot. n.

La frequenza al Corso permette agli Iscritti agli Ordini degli Ingegneri il riconoscimento di **40 CFP**, certificabili ai fini dell'Aggiornamento delle Competenze Professionali ex DPR 137/2012 e successivo Regolamento approvato dal Ministero della Giustizia
Attestato da conservare a cura del discente.